

**Programma di Sviluppo Rurale Basilicata 2014 | 2020
(REG. UE n 2020/2220)**



AVVISO PUBBLICO MISURA 13

Sottomisura 13.1

“Indennità compensativa per gli agricoltori delle aree svantaggiate di montagna”

Annualità 2021

Regione Basilicata Dipartimento Politiche Agricole e Forestali

Ufficio Autorità di Gestione PSR Basilicata 2014-2020

Via Vincenzo Verrastro, 10 - 85100 Potenza

web: www.basilicatapsr.it | e-mail: adg.psr@regione.basilicata.it | twitter: [@ruralbasilicata](https://twitter.com/ruralbasilicata)

SOMMARIO

ART. 1 DEFINIZIONI	3
ART. 2 PREMESSA.....	4
ART. 3 RIFERIMENTI NORMATIVI	4
ART. 4 OBIETTIVI DELLA MISURA	6
ART. 5 SOGGETTI BENEFICIARI	7
ART. 6 REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ.....	7
ART. 7 LOCALIZZAZIONE	7
ART. 8 CRITERI DI SELEZIONE.....	8
ART. 9 IMPEGNI SPECIFICI COLLEGATI ALLA MISURA.....	8
ART. 10 DISPONIBILITÀ FINANZIARIA.....	9
ART. 11 FORMA ED INTENSITÀ DEL SOSTEGNO.....	9
ART. 12 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....	9
ART. 13 MODIFICA DELLA DOMANDA.....	10
ART. 14 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE.....	11
ART. 15 MOTIVI DI IRRICEVIBILITÀ O ESCLUSIONE	11
ART. 16 CONTROLLI.....	11
ART. 17 COMUNICAZIONI	11
ART. 18 RIDUZIONI, ESCLUSIONI, SANZIONI, RECUPERI.....	12
ART. 19 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	13



ART. 20 INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ.....13

ART. 21 DISPOSIZIONI FINALI13

Art. 1 Definizioni

AGEA: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Basilicata.

Agricoltore in attività: i requisiti dell'agricoltore in attività sono stabiliti dall'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013, dagli artt. 10 e ss. del Reg. (UE) n. 639/2014, dall'art. 3 del DM 18 novembre 2014 n. 6513, dall'art. 1 del DM 26 febbraio 2015 n. 1420, dall'art. 1, comma 1 del DM 20 marzo 2015 n. 1922 e dell'art. 3 del D.M. 7 giugno 2018 n. 5465. L'esistenza di tale requisito in capo al soggetto richiedente l'aiuto costituisce condizione necessaria ed imprescindibile per l'ottenimento degli aiuti.

Autorità di Gestione: l'Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 è individuata nel Dirigente del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali della Regione Basilicata.

Azienda agricola: tutte le unità usate per attività agricole e gestite da un agricoltore, situate nel territorio di uno stesso Stato membro (art. 4 Reg. UE n. 1307/2013);

CUAA: Il Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole è il codice fiscale dell'azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione.

Domanda di sostegno: Domanda di partecipazione a un regime di aiuto.

Domanda di pagamento: Domanda finalizzata ad ottenere il pagamento.

Fascicolo aziendale elettronico e cartaceo: Il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico (DPR 503/99, art. 9 co 1) riepilogativo dei dati aziendali, è stato istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (D. Lgs. 173/98, art. 14, comma 3) per fini di semplificazione ed armonizzazione. Il fascicolo aziendale cartaceo è l'insieme della documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell'impresa ed è allineato al fascicolo aziendale elettronico.

Intervento: Un progetto un'azione o un gruppo di progetti che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi e/o di una o più priorità correlate alla Misura e al Programma.

Misure di sostegno connesse alla superficie e/o animali: Le misure di sviluppo rurale o tipo di operazioni per le quali il sostegno si basa sulle dimensioni della superficie dichiarata o sul numero dei capi o UBA allevati.

Operazione: Unità elementare dell'intervento rappresentata da un progetto, un'azione o un gruppo di progetti, che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della Misura e del Programma.

SIGC: Sistema Integrato di Gestione e Controllo.

SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale.

Superficie determinata: la superficie degli appezzamenti o delle parcelle identificata tramite controlli amministrativi o in loco nell'ambito delle misure di sostegno per superficie.

Uso del suolo: L'uso della superficie in termini di tipo di coltura: prato permanente, pascolo permanente, aree erbacee, copertura vegetale o mancanza di coltura.

Isole aziendali: Porzioni di territorio contigue, condotte da uno stesso produttore, individuate in funzione delle particelle catastali risultanti nella consistenza territoriale del fascicolo aziendale.

Parcelle di riferimento: superficie geograficamente delimitata avente una identificazione unica nel sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all'art. 70 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Unità Tecnico-Economica (UTE): è l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività

economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva.

Superficie Agricola Utilizzata (SAU): si riferisce a tutte le superfici adibite alle coltivazioni aziendali ed al pascolo. Sono pertanto escluse dalla SAU le superfici forestali, le tare ed incolti.

Art. 2 Premessa

Con Regolamento del 20 settembre 2013 n. 1305, l'Unione Europea ha istituito un regime di sostegno a favore dello sviluppo rurale. Nel P.S.R. della Regione Basilicata sono indicati, tra l'altro, le priorità e le strategie di intervento, obiettivi specifici e focus area a cui questi si ricollegano, il Piano finanziario e la descrizione delle misure, sottomisure e linee di intervento prescelte per attuare la strategia regionale di sviluppo rurale nel periodo 2014-2020.

Il successivo Reg. (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 stabilisce disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022.

Il presente avviso è riferito alla misura 13 - sottomisura 13.1 "Indennità compensativa per gli agricoltori delle aree svantaggiate di montagna" del P.S.R. 2014-2020, la cui programmazione è estesa agli anni 2021/2022 ai sensi del Reg. (UE) 2020/2220.

Le condizioni generali che caratterizzano la montagna lucana incidono fortemente sui risultati produttivi dell'agricoltura condotta in queste aree.

L'esigenza di tutelare e sostenere la permanenza dei presidi territoriali richiede interventi di contrasto alle dinamiche dell'abbandono delle superfici agricole e forestali. L'indennità erogata a favore delle aree montane punta a compensare i costi aggiuntivi ed i mancati redditi generati dalle difficoltà presenti in loco e gravanti sulle aziende agricole, attraverso un premio annuale per ettaro di superficie agricola.

Art. 3 Riferimenti normativi

La Regione Basilicata adotta il presente avviso in coerenza ed in attuazione della seguente normativa:

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) 1083/2006 del consiglio;

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento (UE) n. 2017/2393 (omnibus) del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;
- Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni

2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

- DM n. 5465 del 07 giugno 2018 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”;
- DM n. 2588 del 20 marzo 2020 Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;
- Legge n 161 del 17 ottobre 2017 di modifica al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n 159;
- Disposizioni AGEA sulla costituzione e tenuta del fascicolo aziendale;
- AGEA Coordinamento prot. n 99157 del 20.12.2018: Agricoltore in attività - Modifiche ed integrazioni alla circolare AGEA.2018.49236 del 08 giugno 2018;
- Istruzione operativa AGEA op, Ufficio Monocratico, n. 13 del 19.02.2021, avente ad oggetto: “Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n.1305/2013 del Consiglio del 17.12.2013 - Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento – Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2021”.

Art. 4 Obiettivi della Misura

Il presente avviso regionale ha l’obiettivo di attivare, per l’annualità 2021, l’operazione 13.1, “Indennità compensativa per gli agricoltori delle aree svantaggiate di montagna”, del P.S.R. 2014-2020, perseguendo gli obiettivi e le finalità della Misura 13 del medesimo Programma.

Sono pagamenti erogati annualmente per ettaro di superficie agricola per compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli cui è soggetta la produzione agricola nella zona interessata.

Contribuiscono al perseguimento della Priorità 4 del P.S.R. 2014-2020 “Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura” e della Focus area 4A “Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa”.

Sono volti a prevenire e contrastare dinamiche di “abbandono” garantendo una gestione sostenibile delle risorse e la conservazione della biodiversità e del paesaggio rurale.

Art. 5 Soggetti beneficiari

Possono fruire del regime di aiuto:

- gli Agricoltori attivi;
- le Associazioni di agricoltori.

Art. 6 Requisiti di ammissibilità

Per accedere al regime di sostegno è necessario possedere, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti di accesso:

- a) essere agricoltori attivi ai sensi dell'art. 9 Reg. (UE) 1307/2013 e dell'art. 3 del D.M. 7 giugno 2018 n. 5465;
- b) condurre terreni agricoli in zona montana (art. 32 comma 1 lett. "a" del Reg. (UE) n. 1305/2013);
- c) il beneficiario deve disporre di una superficie minima di 0,5 Ha di SAU;
- d) per le superfici concesse a fida pascolo i beneficiari dovranno dimostrare la disponibilità per l'anno in cui viene presentata la domanda di indennità, in base all'esercizio di un uso civico comprovato da un provvedimento o da un contratto con la Pubblica Amministrazione regolarmente certificato a Fascicolo aziendale SIAN alla data di presentazione della domanda, ai sensi del DPR n. 503/99.

I sopracitati requisiti a), b) e c) devono essere mantenuti per l'intero periodo annuale, di durata dell'impegno: il periodo vincolativo decorre dal 15 maggio 2021 al 14 maggio 2022.

Fanno eccezione le sole superfici concesse a fida pascolo - punto d) -, per le quali il periodo vincolativo può essere inferiore all'anno, ma comunque ricompreso nell'intervallo che va dal 15 maggio 2021 al 30 settembre 2021. In tale circostanza, i beneficiari dovranno dimostrare, a Fascicolo aziendale SIAN, la disponibilità delle superfici oggetto d'impegno almeno fino al 30 settembre 2021, in base all'esercizio di un uso civico, comprovato da un provvedimento o da un contratto con la Pubblica Amministrazione, che autorizza il richiedente l'aiuto per l'intero periodo di pascolamento (anno solare o per frazioni di mesi dello stesso), riferito all'anno 2021, nel rispetto dei periodi di pascolamento stabiliti dai regolamenti comunali di concessione, da quelli regionali o da prescrizioni di polizia forestale.

Durante l'anno d'impegno è consentito il rinnovo dei titoli di conduzione che ne attestano la disponibilità.

Art. 7 Localizzazione

La Misura viene applicata a tutto il territorio regionale montano.

Ai fini applicativi della presente misura si fa riferimento alle zone montane del territorio regionale come definite ai sensi della Direttiva 75/268/CEE art. 3, paragrafo 3 e s.m.i.

Specificatamente:

Provincia di Potenza

Abriola, Albano di Lucania, Anzi, Armento, Avigliano, Balvano, Baragiano, Bella, Brienza, Brindisi di Montagna, Calvello, Calvera, Campomaggiore, Cancellara, Carbone, Castelgrande, Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Castelmezzano, Castelsaraceno, Castronuovo di Sant'Andrea, Cersosimo, Chiaromonte, Corleto Perticara, Episcopia, Fardella, Filiano, Francavilla in Sinni, Gallicchio, Grumento Nova, Guardia Perticara, Lagonegro, Latronico, Laurenzana, Lauria, Maratea, Marsico Nuovo, Marsicovetere, Missanello, Moliterno, Montemurro, Muro Lucano, Nemoli, Noepoli, Paterno, Pescopagano, Picerno, Pietragalla, Pietrapertosa, Pignola, Potenza, Rapone, Rivello, Roccanova, Rotonda, Ruoti, Ruvo del Monte, San Chirico Raparo, San Costantino Albanese, San Fele, San Martino d'Agri, San Paolo Albanese, San Severino Lucano, Sant'Angelo le Fratte, Sant'Arcangelo, Sarconi, Sasso di Castalda, Satriano di Lucania, Savoia di Lucania, Senise, Spinoso, Teana, Terranova di Pollino, Tito, Tramutola, Trecchina, Trivigno, Vaglio di Basilicata, Vietri di Potenza, Viggianello, Viggiano.

Provincia di Matera

Accettura, Aliano, Calciano, Cirigliano, Colobraro, Garaguso, Gorgoglione, Oliveto Lucano, San Giorgio Lucano, San Mauro Forte, Valsinni.

Art. 8 Criteri di selezione

Non è prevista alcuna selezione né formazione di graduatoria delle domande.

Nel caso in cui i fondi disponibili non siano sufficienti a coprire il fabbisogno totale, l'indennità per singola domanda è ridotta in base al rapporto tra l'effettiva disponibilità finanziaria ed il fabbisogno finanziario totale.

Art. 9 Impegni specifici collegati alla Misura

I beneficiari ammessi devono impegnarsi:

- al proseguimento dell'attività agricola, nelle zone designate dall'articolo 32, comma 1 lettera a) del Reg. (UE) n. 1305/2013, per l'annualità di presentazione della domanda di sostegno;
- al rispetto del regime di condizionalità, come previsto dal Reg. (UE) n. 1306/2013 Titolo VI capo I recepiti a livello nazionale dal DM n. 2588 del 20 marzo 2020 ed a livello regionale con D.G.R. n. 474/2020;
- al rispetto dei criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima disciplinata a livello nazionale dal DM n. 5465/2018.

In caso di mancato rispetto degli impegni sopra descritti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18 del presente avviso.

Art. 10 Disponibilità finanziaria

La dotazione finanziaria dell'avviso ammonta ad euro 5.600.000,00 (cinquemilioneisecentomila/00). La stessa potrà subire una variazione in esito alla fase negoziale del piano finanziario del P.S.R. con la Commissione Europea per il periodo di estensione della programmazione 2014-2020 agli anni 2021 e 2022, ai sensi del Regolamento (UE) 2020/2220.

L'indennità annuale sarà erogata al beneficiario, in un'unica soluzione, secondo le modalità previste dall'Organismo Pagatore.

Tuttavia, potrà essere disposto il pagamento di un'anticipazione del premio spettante, così come previsto all'art 75 del Reg. (UE) n. 1306/2013, e secondo le istruzioni operative emanate dall'organismo pagatore AGEA.

Art. 11 Forma ed intensità del sostegno

L'aiuto è erogato sotto forma di premio annuale, per ettaro di SAU (superficie agricola utilizzata).

L'indennità è erogata con una modulazione che rispetta i seguenti criteri:

- per le aziende di superficie compresa tra i 0,5 ha ed i 10 ha: 200 euro/ha;
- per le aziende di superficie maggiore di 10 ettari e fino a 20 ettari: 200 euro/ha per i primi 10 ettari, 150 euro/ha per la restante superficie;
- per le aziende con superficie maggiore di 20 ettari: 200 euro/ha per i primi 10 ettari, 150 euro/ha per la superficie fino a 20 ettari, 100 euro/ha per la restante superficie.

Art. 12 Modalità e termini di presentazione delle domande

Gli agricoltori che intendono presentare domanda di sostegno hanno l'obbligo di costituire e/o aggiornare il "fascicolo aziendale elettronico" di cui al D.P.R. n. 503/1999 e ss.mm.ii., avvalendosi dei Centri di assistenza agricola (CAA), convenzionati con l'AGEA, ai quali dovranno conferire esplicito mandato.

Il richiedente potrà presentare la domanda di sostegno/pagamento esclusivamente in forma telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN, per il tramite di un CAA mandatario, accreditato dall'OP AGEA, **entro il 17 maggio 2021**.

La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti, stampata per essere sottoscritta dal soggetto con diritto di firma, acquisita al fascicolo ed infine rilasciata sul sistema SIAN. A tale riguardo si evidenzia che solo con la fase di rilascio telematico la domanda si intende effettivamente presentata all'Autorità di gestione e all'Organismo pagatore.

È fatto obbligo di indicare in domanda il proprio indirizzo di PEC per permettere lo scambio di informazioni e di documenti mediante strumenti informatici (Art. 5 bis del D.lgs. n 82/2005).

La sottoscrizione della domanda attribuisce la responsabilità al beneficiario per l'autenticità delle dichiarazioni e degli impegni assunti, atteso che i dati indicati in domanda sono resi ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

I **termini per la presentazione delle domande per la campagna 2020** sono i seguenti:

- a) domande iniziali: **17 maggio 2021**, ai sensi dell'art. 13 del reg. 809/2014;
- b) domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014: **31 maggio 2021**;
- c) domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale): **data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande**;
- d) Comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) 640/2014 (Forza maggiore e circostanze eccezionali): **30 settembre 2021**.

È ammessa la presentazione tardiva, oltre il 17 maggio 2021, della domanda di sostegno e pagamento, ai sensi dell'art. 13, par. 1 del Reg. (UE) 640/2014, in tal caso:

- se la domanda è presentata entro i successivi 25 giorni di calendario, si opererà una riduzione del contributo pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, degli importi ai quali l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda in tempo utile;
- se il ritardo è superiore ai 25 giorni di calendario, la domanda sarà dichiarata irricevibile e all'interessato non sarà concesso alcun aiuto.

Il termine ultimo per la presentazione della domanda elettronica iniziale e di modifica, con riduzione per i giorni di ritardo consentiti, è comunque l' 11 giugno 2021.

Art. 13 Modifica della domanda

Per modificare alcuni dati dichiarativi della domanda di sostegno e di pagamento precedentemente presentata, ai sensi del Reg. (UE) n. 809/2014, è possibile presentare:

- una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15 del Reg. (UE) n. 809/2014;
- una domanda di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014, per ritirare in parte la domanda in qualsiasi momento, successivamente alla presentazione;
- una domanda di modifica, ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 809/2014, in caso di errori palesi.

Tuttavia, nel caso in cui il beneficiario sia stato già informato del riscontro d'irregolarità nella domanda, ovvero dell'intenzione di svolgere un controllo in loco, e se da tale controllo emergono irregolarità, non sono autorizzate modifiche alle domande con specifico riferimento alle particelle che presentano irregolarità.

Per gli aspetti applicativi si rimanda alle Istruzioni operative OP AGEA n. 13 del 19.02.2021.

Art. 14 Istruttoria delle domande

La procedura amministrativa d'istruttoria delle domande è automatizzata e prevede la verifica del rispetto delle condizioni di ammissibilità definite nel presente avviso.

Gli esiti dell'istruttoria saranno riportati sul portale SIAN, quale strumento telematico, ai sensi dell'art. 3 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e consultabili tramite il CAA mandatario.

In caso di esito negativo o parzialmente positivo della domanda si provvederà all'invio al richiedente della comunicazione dell'esito istruttorio motivato, a norma dell'art. 10 bis l. 241/90, contenente l'indicazione del termine perentorio entro cui è possibile presentare memorie scritte ai fini della richiesta di riesame.

Il pagamento dell'aiuto nella misura richiesta - senza applicazione di riduzioni o esclusioni - vale come comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo (art. 2, legge 241/1990 e s.m.i.). L'Azienda riceverà dall'Organismo pagatore o dall'Ufficio regionale responsabili del procedimento amministrativo le comunicazioni relative alla sua domanda all'indirizzo PEC comunicato in domanda.

Art. 15 Motivi di irricevibilità o esclusione

Non saranno ritenute ammissibili le domande:

- presentate da soggetti non aventi i requisiti richiesti dalle presenti disposizioni;
- incomplete e/o presentate con modulistica non conforme a quanto previsto dall'avviso;
- presentate con modalità e tempi diversi da quelli previsti dal presente avviso.

Art. 16 Controlli

Tutte le domande sono sottoposte a **controlli amministrativi** e **controlli in loco** a campione, secondo le procedure adottate dall'Organismo Pagatore AGEA. Tali controlli sono subordinati ad alcune verifiche da effettuarsi nell'ambito del sistema integrato di gestione e controllo (SIGC).

A seguito degli esiti dei controlli eseguiti, l'Organismo Pagatore effettuerà i pagamenti degli aiuti spettanti ai Beneficiari.

Art. 17 Comunicazioni

Sono previste le seguenti tipologie di comunicazioni:

- 1) richiesta di recesso dagli impegni assunti;
- 2) comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 604/2014 relativa a casi di forza maggiore;

1) **Per recesso dagli impegni** assunti s'intende la rinuncia volontaria al contributo. La richiesta di recesso (legata al verificarsi di situazioni che rendono impossibile il mantenimento degli impegni presi) deve essere inoltrata formalmente dal Beneficiario al Responsabile di Misura e all'Organismo Pagatore fornendo tutta la documentazione necessaria.

In linea generale, il recesso dagli impegni assunti è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno. Non è ammesso nei seguenti casi:

- dopo che al Beneficiario è stata comunicata la presenza di irregolarità nella documentazione relativa all'operazione ammessa;
- quando è stata avviata la procedura per la pronuncia della decadenza dagli aiuti;
- quando è stata inviata al Beneficiario la comunicazione che annuncia lo svolgimento di un controllo in loco.

Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dall'aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali.

2) Per quanto riguarda i pagamenti diretti, qualora non abbia potuto adempiere ai criteri di ammissibilità o ad altri obblighi **per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali**, il beneficiario continua a godere del diritto all'aiuto per la superficie che risultavano ammissibili nel momento in cui è sopravvenuta la forza maggiore o la circostanza eccezionale.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente, devono essere comunicati a quest'ultima per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo.

In particolare, costituiscono casi di forza maggiore, previsti dall'art. 2 Reg. (UE) n. 1306/2013:

- a. il decesso del Beneficiario, comprovato da certificato di morte;
- b. l'incapacità professionale di lunga durata del Beneficiario (malattie, incidenti, ecc.), comprovata da eventuale denuncia di infortunio, certificazione medica attestante lungo degenza e che le malattie invalidanti non consentano lo svolgimento della specifica attività professionale;
- c. l'esproprio per pubblica utilità di una parte rilevante dell'azienda che non consenta la prosecuzione delle attività, comprovato da provvedimento dell'autorità pubblica;
- d. calamità naturale grave, che colpisca in misura rilevante l'azienda, comprovato da attestazione/provvedimento dell'autorità competente;
- e. fitopatia o epizoozia grave, che colpisca in toto o in parte rilevante le colture o il patrimonio zootecnico aziendale, comprovata da attestazione/provvedimento dell'autorità competente.

Art. 18 Riduzioni, Esclusioni, Sanzioni, Recuperi

In materia di applicazione delle riduzioni, esclusioni, sanzioni e recuperi si fa riferimento alle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

Al riguardo si precisa che:

- il mancato rispetto degli impegni specifici di misura/sottomisura cui è subordinata la concessione del sostegno, comporta, ai sensi dell'art. 35 del regolamento (UE) n. 640/2014 e della D.G.R. n. 928/2017 e ss.mm.ii., l'applicazione di riduzione e/o esclusione del sostegno spettante ed erogati in ragione della gravità, entità, durata e ripetizione dell'inadempienza;
- il mancato rispetto degli impegni relativi alla condizionalità ai sensi del D.M. n. 2588 del 20 marzo 2020 recepito con D.G.R. n. 474/2020, comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata e frequenza dell'inadempienza.

Art. 19 Responsabile del procedimento

Il Responsabile di Misura è il dirigente dell'Ufficio Autorità di Gestione P.S.R. Basilicata 2014-2020.

La responsabilità del procedimento amministrativo è attestata al dirigente dell'Ufficio Erogazioni Comunitarie in Agricoltura (U.E.C.A.), a cui sono demandate le attività di istruttoria amministrativa sulle domande escluse dall'applicazione del processo di istruttoria automatizzata ovvero per quelle con esito negativo o parzialmente positivo.

Per informazioni e chiarimenti sul presente avviso è possibile inoltrare eventuali quesiti al seguente indirizzo PEC: ufficio.autorita.gest.psr@cert.regione.basilicata.it.

Art. 20 Informazione e Pubblicità

Il presente avviso viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata (B.U.R.B.), sul sito web della Regione Basilicata (www.basilicatanet.it) e sul sito web dedicato del P.S.R. Basilicata 2014-2020 (<http://europa.basilicata.it/feasr>).

Art. 21 Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rinvia al documento "Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata per il periodo 2014 – 2020", nonché alle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.

Qualsiasi controversia è demandata, in via esclusiva, al Foro di Potenza.

Tutti i dati previsti dalle disposizioni attuative devono essere conferiti obbligatoriamente dagli interessati, pena l'esclusione del richiedente dai benefici previsti, al fine di consentire l'espletamento delle diverse fasi procedurali della domanda di pagamento. I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare con riferimento al Decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei

dati personali” modificato con Decreto Legislativo n. 101/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione degli stessi, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

Tutte le informazioni contenute nella domanda hanno valenza di autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. del 28.12.2000 n. 445 e ss.mm.ii.

Le accertate false dichiarazioni comporteranno, oltre alla denuncia alla competente autorità giudiziaria:

- la revoca del finanziamento concesso;
- l'immediato recupero delle somme eventualmente liquidate maggiorate degli interessi di legge;
- l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme comunitarie;
- l'esclusione della possibilità di richiedere nuovi finanziamenti a valere sulle misure del P.S.R. Basilicata.